



Consiglio Nazionale
delle Ricerche



DIREZIONE GENERALE
EDUCAZIONE,
RICERCA E
ISTITUTI CULTURALI



DIPARTIMENTO
DI
ARCHITETTURA

CONVENZIONE QUADRO

TRA

La **Direzione Generale Educazione Ricerca e Istituti Culturali**, di seguito **DG-ERIC**, con sede in Roma, via Milano, n. 76, 00184 – C.F. 97831180589 - Istituto Centrale per il Restauro (di seguito **ICR**) con sede in Roma, via San Michele n. 23, 00153 Roma, C.F. 80189810585, in persona del Direttore Mario Turetta

E

l'**Istituto Centrale per il Restauro**, con sede in Roma, via di San Michele, 23, 00153 – C.F. 80189810585, in persona del Direttore Alessandra Marino

E

il **Dipartimento di Architettura dell'Università Roma Tre**, nel seguito indicato come **DARC**, con sede e domicilio fiscale in Roma, L.go G.B. Marzi,10 (Partita IVA 04400441004, Codice Fiscale 04400441004), rappresentato dal Direttore Prof. Giovanni Longobardi

E

il **Consiglio Nazionale delle Ricerche**, nel seguito **CNR**, C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato da Maria Chiara Carrozza, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR.

PREMESSO CHE

- La **DG-ERIC** e l'**ICR**
 - promuovono ed espletano attività di ricerca, progettazione, sperimentazione e verifica nel campo della tutela dei beni culturali;

- promuovono ed espletano attività di verifica tecnico-scientifica di piani, progetti e lavori di conservazione programmata, di restauro e manutenzione di beni culturali su richiesta di organi del MiC e di altri soggetti pubblici e privati;
- hanno tra i loro obiettivi l'aggiornamento tecnologico e scientifico applicato alle opere d'arte, soprattutto per quello che riguarda le prove non distruttive;
- **Il DARC**
 - si pone come obiettivo quello di contribuire all'innovazione e all'adeguamento delle discipline dell'architettura nell'ampio spettro delle loro declinazioni e di sostenere, attraverso la ricerca e la didattica, l'impegno degli studenti, dei docenti e dei ricercatori le attività di studio e di sperimentazione necessarie allo sviluppo del progetto di architettura;
 - promuove attività di ricerca nei campi specifici dello studio, dell'analisi e del rilievo dell'architettura;
 - favorisce e promuove la partecipazione in partenariato con altre istituzioni pubbliche;
 - ha attualmente in corso alcune ricerche di possibile comune interesse, ed in particolare la ricerca *Architetture del Seicento e quadrature*, nel cui ambito, tra l'altro, è stata svolta la tesi dottorale "*Congiugnere il finto col vero. Geometria e architettura nella finta cupola di Andrea Pozzo a Roma*".
- **Il CNR**
 - in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
 - svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
 - per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:
 - a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;

- b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- c) promuovere l'inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori;
- d) svolgere un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuove la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio;
- e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

CONSIDERATO CHE

- nel periodo 2019-2021 è stata sottoscritta dalla **DG-ERIC**, l'**ICR** e il **DARC** una convenzione quadro e che durante tale periodo è stato avviato uno studio congiunto sulle opere del pittore Andrea Pozzo (1642-1709);
- la sinergia tra il **CNR**, la **DG-ERIC**, l'**ICR** e il **DARC** può stimolare ulteriori importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo per il patrimonio culturale, mettendo in connessione professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca, nonché di divulgazione;
- i laboratori scientifici dell'**ICR** contengono una dotazione strumentale all'avanguardia nel campo dell'indagine non invasiva delle opere d'arte e d'architettura;
- in particolare, il Laboratorio di Fisica e di diagnostica multispettrale (CND) svolge l'attività di coordinamento, studio, ricerca e progettazione di nuove metodiche di analisi e di prova inerente alle tecniche multispettrali di controllo non distruttivo, e d'intervento - su campo e in laboratorio, sia in fase diagnostica che di controllo - delle operazioni di restauro di manufatti d'interesse storico-artistico;
- che il **DARC** può disporre delle competenze scientifiche e delle attrezzature presenti nei suoi laboratori;
- in particolare, il Laboratorio di Rilievo e Tecniche Digitali (RILTEC) ha come finalità lo studio e la sperimentazione di metodi relativi al rilevamento del patrimonio archeologico, architettonico, urbano ed ambientale per mezzo dei sistemi di Rilievo 3D (laser scanner 3D, SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto, asta telescopica per rilievo fino a 10 mt di altezza), l'analisi e la progettazione attraverso i Sistemi Informativi Geografici (GIS) e la

- comunicazione multimediale attraverso metodologie innovative (anastilosi virtuale, realtà aumentata, ecc.);
- la rete di ricerca del **CNR** dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle tematiche congiunte;
 - il **CNR**, la **DG-ERIC**, l'**ICR** e il **DARC** possono intraprendere iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
 - il **CNR**, la **DG-ERIC**, l'**ICR** e il **DARC** manifestano l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse nelle tematiche legate alla ricerca e all'applicazione delle nuove tecnologie nel campo dei beni culturali, più in generale, nei campi di azione specifici dei due Enti;
 - il **CNR**, la **DG-ERIC**, l'**ICR** e il **DARC** manifestano l'interesse a intraprendere comuni attività di ricerca, di formazione avanzata e di divulgazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per le Parti;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

ARTICOLO 2

(Oggetto della collaborazione)

Scopo della presente Convenzione Quadro è quello di utilizzare le risorse e le competenze esistenti presso il **CNR**, la **DG-ERIC**, l'**ICR** e il **DARC**, per lo svolgimento di attività di ricerca comune, di consulenza scientifico/tecnica, di formazione.

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, formazione, trasferimento tecnologico ed altre iniziative comuni nell'ambito del patrimonio storico artistico.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate sulla base dell'art. 5 della presente Convenzione Quadro e ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito

imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale.

Il presente Accordo Quadro non costituisce o modifica rapporti giuridici e non ha effetti nei confronti di terzi.

ARTICOLO 3

(Attività e progetti - Tipologia delle azioni programmatiche)

Le attività culturali e di ricerca previste nell'ambito della collaborazione si svolgeranno nei seguenti ambiti:

1. attività di ricerca di comune interesse riguardante i beni culturali, ambientali e paesaggistici, con particolare riferimento all'analisi e allo studio di manufatti artistici e architettonici volti a chiarire la dipendenza tra disegno, geometria e costruzione in relazione alla definizione del progetto architettonico;
2. studi e analisi realizzati attraverso tecniche di rilevamento avanzate e condotte attraverso l'applicazione di tecnologie informatiche e/o la modellazione tridimensionale e fisica con macchine a controllo numerico;
3. promozione e coordinamento di progetti di ricerca su base nazionale e internazionale;
4. valorizzazione e divulgazione di conoscenze tecnico-scientifiche;
5. realizzazione di infrastrutture di ricerca;
6. possibilità di utilizzo dei laboratori tecnologici e di ricerca delle Parti secondo modalità da stabilire di volta in volta con specifici accordi;
7. iniziative comuni di promozione del patrimonio culturale, anche in collaborazione con enti terzi, individuate in accordo tra le parti;

Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti intendono promuovere un processo di collaborazione attraverso il quale proprie qualificate risorse potranno effettuare significative esperienze presso le strutture firmatarie. A tal fine le Parti metteranno a disposizione risorse umane, strumentali e finanziarie – nei limiti dei pertinenti stanziamenti di bilancio – secondo le modalità previste dalle Convenzioni operative previste dall'art. 5.

Possono formare oggetto delle attività previste dalla presente convenzione le tematiche di interesse comune per il **CNR**, il **DARC**, la **DG-ERIC** e l'**ICR**, di carattere sia teorico che sperimentale. Oltre alle forme sopra riportate potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini più idonei, al fine di poter cogliere eventuali opportunità offerte da progetti finanziati dall'esterno.

ARTICOLO 4

(Comitato d'Indirizzo)

Viene istituito un Comitato di indirizzo con il compito di definire i temi programmatici oggetto dell'Accordo Quadro.

Il Comitato è composto da sette membri:

- il Presidente **CNR** o suo delegato
- il Direttore Generale del **DG-ERIC** o suo delegato
- il Direttore dell'**ICR** o suo delegato
- il Direttore del **DARC** o suo delegato
- tre componenti nominati rispettivamente dal Presidente del **CNR**, dal Direttore Generale del **DG-ERIC** e dal Direttore del **DARC**.

Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti delle Parti, consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.

Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento e approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispose una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuna delle due Parti e agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni operative.

ARTICOLO 5

(Convenzioni Operative)

Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle convenzioni operative bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.

Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca. Alla Convenzione Operativa possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.

La Convenzione stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione.

Le Convenzioni operative determinano la costituzione e la modifica di rapporti giuridici tra i contraenti.

ARTICOLO 6

(Responsabilità del personale)

Ai fini della attuazione della presente Convenzione Quadro, le Parti si impegnano ad accogliere, in qualità di ospite, il personale degli altri Enti impegnato in attività di collaborazione regolate dagli articoli precedenti.

Il personale di uno degli Enti interessati, che si rechi presso una sede di altro Ente per l'esecuzione delle attività di collaborazione, è assicurato contro gli infortuni secondo il proprio ordinamento ed è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore nell'Ente ospitante. Il personale impegnato nell'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione e che fruisca di borse di studio, comunque concesse, non potrà in ogni caso essere impegnato in attività didattiche e non potrà svolgere attività professionali e di consulenza retribuita, né per Enti pubblici, né per privati.

ARTICOLO 7

(Finanziamenti - Risorse)

La presente Convenzione Quadro non comporta oneri finanziari per le Parti. Le Parti assumono i costi di propria competenza relativi alle attività derivanti dalla attuazione della presente Convenzione Quadro, che gravano sui rispettivi capitoli di bilancio e nei limiti dei pertinenti stanziamenti di legge, ciascuna per la propria parte.

Le Parti sosterranno altresì, compatibilmente con le proprie risorse finanziarie e con le disponibilità di bilancio, i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'Art. 5.

Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati.

ARTICOLO 8

(Proprietà intellettuale)

Sarà cura delle parti definire in ogni specifico atto integrativo gli aspetti di regolamentazione e gestione della proprietà intellettuale, sulla base dei principi generali di seguito indicati. Qualsiasi diritto di proprietà relativo ad informazioni, dati, conoscenze tecniche e brevetti posseduti da una singola Parte prima o indipendentemente dalla presente Convenzione Quadro sarà mantenuto da detta Parte. Nel caso che studi e/o lavori siano condotti da una sola delle Parti nell'ambito della presente Convenzione Quadro, i risultati saranno di esclusiva proprietà di detta parte. Gli scambi di *know-how* di proprietà di una delle Parti saranno regolati da appositi accordi di riservatezza e/o di cessione.

Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.Lgs 10.02.2005 n. 30, modificato dalla L. 28.06.2019 n.58) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e delle eventuali imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, a meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente.

In particolare:

- ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo;
- i risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà congiunta dei soggetti interessati. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle Convenzioni Operative che dovranno disciplinare anche le eventuali modalità per la corresponsione di forme di retribuzione per licenza d'uso dei risultati conseguiti.

ARTICOLO 9

(Tutela dei dati personali)

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n.101 per adeguamento al Regolamento europeo 27/04/2016 n.679).

ARTICOLO 10

(Visibilità dell'Accordo Quadro)

Le Parti concordano sull'importanza di offrire un'adeguata visibilità al contenuto della presente Convenzione Quadro e, a tal fine, si impegnano a darne diffusione.

ARTICOLO 11

(Durata)

La presente Convenzione Quadro ha la durata di quattro anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le parti salvo disdetta

da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all'altro contraente a mezzo di raccomandata a/r entro e non oltre sei mesi dalla scadenza della presente Convenzione Quadro.

È fatta salva la possibilità per le Parti di provvedere alla sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

ARTICOLO 12

(Modifiche e Recesso)

Qualora nel corso del quadriennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula della presente Convenzione Quadro o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dalla presente Convenzione Quadro, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

ARTICOLO 13

(Nullità parziale)

Qualora qualsivoglia clausola della presente Convenzione Quadro sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato della presente Convenzione Quadro, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1419 del Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

ARTICOLO 14

(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione Quadro, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o PEC dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.

ARTICOLO 15

(Registrazione – Oneri fiscali)

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso di uso, ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del DPR 131 del 26.04.1986. Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico della parte che la richiede.

ARTICOLO 16

(Controversie - Rinvii e Foro Competente)

In caso di controversie sull'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione Quadro, qualora la questione non venga risolta in prima istanza per via amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma.

Il Direttore Generale DG-ERIC	
Il Direttore dell'ICR	
Il Presidente del CNR	
Il Direttore del Dipartimento di Architettura Università degli studi Roma Tre	